


Registro generale N. 507 del _____



ORIGINALE

COMUNE DI MISILMERI

Area 6 : Demografica e Legale .

Determinazione del responsabile del servizio

N. 32 / A.6 del registro

Data **22.07.2014**

Oggetto: Resistenza al giudizio promosso innanzi alla Corte di Appello di Palermo – Sezione Lavoro da un ex dipendente comunale. Impegno di spesa relativo ad onorari e spese legali in favore dell'avv. Antonino Monte del foro di Palermo, quale difensore dell'Ente.-

Il giorno 22 luglio 2014, in Misilmeri e nell'Ufficio Municipale, la sottoscritta dott. Valeria G. D'Acquisto, funzionario responsabile dell'Area sopra indicata, ha adottato il provvedimento ritrascritto nelle pagine che seguono e lo trasmette all'Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

Con ricorso ex art. 414 c.p.c., notificato a questo Ente in data 6 dicembre 2011, mediante Ufficiale Giudiziario addetto all'UNEP presso il Tribunale di Termini Imerese, assunto al protocollo generale del Comune in pari data, al n. 43510, in atti, il sig. Lo Franco Giusto, dipendente in quiescenza di questo Comune, elettivamente domiciliato in Termini Imerese, Corso Umberto e Margherita n. 61, presso lo studio dell'Avv. Santo Lo Pinto, rappresentato e difeso dall'Avv. Guido Lomco, chiamava in giudizio il Comune di Misilmeri, in persona del Sindaco pro tempore, innanzi al Tribunale di Termini Imerese – Sezione Lavoro, per chiedere, tra l'altro, *reiectionis adversis* quanto segue:

a) Ritenere e dichiarare illegittima la determinazione n. 16/AIII dell'1.02.2011, con la quale il Comune di Misilmeri ha revocato la determinazione n. 79/AIII del 26.04.2010;

b) Conseguentemente, condannare il Comune di Misilmeri, in persona del Sindaco pro tempore:

1) a risarcire al Sig. Lo Franco il danno subito, in misura pari alle retribuzioni globali di fatto cui lo stesso avrebbe avuto diritto dall'1.04.2011, data del collocamento a riposo per sopraggiunti limiti di età, al 15.11.2012, data fino alla quale, ai sensi di quanto disposto nella determinazione n. 79/AIII del 26.4.2010, il Sig. Lo Franco sarebbe stato trattenuto in servizio, pari ad € 39.733,65, oltre rivalutazione monetaria ed interessi;

2) a versare i contributi assistenziali e previdenziali agli istituti competenti per il periodo andante dall'1.04.2011, data del collocamento a riposo per sopraggiunti limiti di età, al 15.11.2012, data fino alla quale, ai sensi di quanto disposto nella determinazione n. 79/AIII del 26.4.2010, il Sig. Lo Franco sarebbe stato trattenuto in servizio;

3) a risarcire al Sig. Lo Franco l'ulteriore danno subito e subendo, in relazione alla minore entità della pensione corrispostagli, da determinarsi a mezzo di CTU contabile;

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.


Con nota recante prot. n. 45896 del 28 dicembre 2011, in atti, il Dott. Antonino Cutrona, Responsabile pro tempore dell'Area III "Gestione Risorse Umane e Controlli Interni" di questo Comune, testualmente affermava che: "...nelle superiori considerazioni resta il parere dello scrivente ritenendo che le tesi di parte avversa vadano totalmente rigettate";

Il ricorso *de quo* si è concluso con sentenza n. 428/2012, pronunciata in data 12 marzo 2012 dal Tribunale di Termini Imerese in funzione di Giudice del



Lavoro, in atti, con la quale il prefato Tribunale, definitivamente pronunciando, ha rigettato il ricorso, condannando il ricorrente a rifondere al Comune di Misilmeri le spese di lite;


Ciò premesso:



Visto il ricorso in appello, notificato a questo Ente in data 26 giugno 2012, a mezzo del servizio postale con raccomandata A/R, assunto al protocollo generale del Comune in data 3 luglio 2012, al n. 22599, in atti, con il quale il sig. Lo Franco Giusto, nato a Misilmeri il 14.11.1945, ivi residente in Viale Europa n. 134, dipendente in quiescenza di questo Comune, elettivamente domiciliato in Palermo, nella via Ruggero Settimo n. 73, presso lo studio dell'Avv. Guido Lomeo che lo rappresenta e difende, ha chiamato in giudizio il Comune di Misilmeri, in persona del Sindaco pro tempore, innanzi alla Corte di Appello di Palermo – Sezione controversie di lavoro, per chiedere la riforma della sentenza n. 428/2012, sopra citata;

Acquisito il parere del dott. Antonino Cutrona, Responsabile dell'Area 1 "Amministrativa", che ribadisce le valutazioni espresse con nota prot. n. 45896 del 28 dicembre 2011, anzi richiamata, accolte pienamente dal Giudice di prime cure;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 11 aprile 2014, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale si è stabilito di resistere al giudizio in appello sopra richiamato, nominando quale Legale del Comune l'Avv. Antonino Monte del foro di Palermo, già legale di prime cure;



Vista la nota del 18 marzo 2014, acclarata al protocollo generale dell'Ente in data 21 marzo 2014, al n. 9606, a firma dell'Avv. Antonino Monte, in atti, con la quale lo stesso, all'uopo contattato, ha provveduto ad inviare il preventivo di spesa concernente diritti ed onorari relativi all'incarico in oggetto indicato, determinati nell'importo complessivo di € 4.600,00, oltre IVA e C.P.A. come per legge;

Dato atto che il superiore preventivo è stato redatto dal professionista in conformità a quanto stabilito nel D.M. 140/2012, decurtando di una percentuale del 15% l'importo per onorari di causa e prevedendo che, in caso di esito negativo della controversia per il Comune, si provvederà ad un'ulteriore decurtazione pari al 15% degli stessi;

Considerato che con il prefato atto deliberativo è stato stabilito, tra l'altro, di procedere con successivo e separato atto gestionale, all'assunzione dell'impegno di spesa di € 4.600,00 oltre IVA e CPA come per legge, per far fronte agli oneri afferenti alle prestazioni legali connesse alla resistenza al giudizio in commento, con imputazione del relativo esito sull'intervento cod. 1.01.02.03 cap. Peg. 124 denominato "Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti" del bilancio corrente esercizio finanziario, in corso di formazione;

Ritenuto, per quanto sopra, potersi procedere all'impegno di spesa scaturente dalla citata deliberazione n.18 del 11 aprile 2014, dell'importo di € 4.600,00 (oltre IVA e CPA come per legge), per un importo complessivo pari ad €5.836,48;

Visto il bilancio del corrente esercizio finanziario in corso di formazione;

Visto il vigente O.A.EE.I.L. nella Regione Siciliana;



DETERMINA

Per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono integralmente ritrascritti:

1. Impegnare l'importo complessivo di € 5.836,48, (comprensivo di IVA e CPA come per legge), in favore dell'avv. Antonino Monte del foro di Palermo, per far fronte agli oneri afferenti alle prestazioni legali connesse alla resistenza al giudizio in commento, di cui all'atto deliberativo di Giunta Comunale n.18 del 11 aprile 2014, in premessa richiamato;
2. Imputare il superiore onere di € 5.836,48, sull'intervento codice 1.01.02.03, cap. Peg 124 "Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti" del bilancio corrente esercizio finanziario, in corso di formazione, dando atto che il corrispondente capitolo Peg del bilancio 2013 presentava la stanziamento definitivo di € 100.000,00 e che nel corrente esercizio sullo stesso sono stati assunti impegni per € 36.154,48 ;
3. Dare altresì atto che il superiore impegno viene assunto nel rispetto del 3° comma dell'art. 163 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e che trattasi di spesa obbligatoria e non frazionabile;
4. Dare, in ultimo, atto che si procederà alla liquidazione delle superiori spettanze in favore del privato professionista, previa presentazione di regolare fattura.

Dec.Imp. n.138/14

Il Funzionario Responsabile dell'Area 6
(dott.ssa Valeria D'Acquisto)

Visto di regolarità contabile *D.M. 32 del 22/1/14*

Il/la sottoscritto/a *dottoressa B. Gros*, ai sensi dell'art.55, 5° comma, della legge 8.6.1990, n.142, quale risulta sostituito dall'art.6, comma 11, della legge 15.5.1997, n.127;

ATTESTA

l'esatta imputazione contabile e la copertura finanziaria dell'impegno di spesa *derivante dal presente* provvedimento.-

Li, *06-02-2014*

IL RESPONSABILE DELL'AREA II
Economico-finanziaria
(Gius.ssa Bianchi)

(Timbro e firma)



Il/la sottoscritto/a _____

ATTESTA

che nel presente provvedimento il visto di regolarità contabile non è dovuto.-

Li, _____

(Timbro e firma)

Affissa all'albo pretorio il 11 SET. 2014
Defissa il 29 SET. 2014¹

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale del Comune,

CERTIFICA

su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno festivo 11 SET. 2014, senza opposizioni o reclami.-

Misilmeri, li

IL SEGRETARIO GENERALE
